



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE (C.C.R.R.)
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

Approvato con deliberazione C.C. n. 89 del 02/09/2016
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 17/11/2016 al 02/12/2016
Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 03/12/2016 al 19/12/2016, in vigore dal 20.12.2016.

Articolo 1 – Istituzione e finalità

Al fine di favorire idonea crescita socio-culturale dei giovani, nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici, verso le istituzioni e verso le comunità è istituito a Castelfranco Veneto il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (abbreviato CCRR) è costituito allo scopo di accrescere nei giovani la consapevolezza democratica e metterli nelle condizioni di dare un contributo alla comunità e alle istituzioni cittadine.

IL CCRR deve inoltre preparare i ragazzi ad essere cittadini consapevoli, ad affrontare e contribuire alla risoluzione dei loro problemi, ad imparare a collaborare con gli adulti per far comprendere le esigenze dei ragazzi stessi.

Questo diritto di espressione è garantito dall'art.12 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e della Adolescenza approvata dall'ONU il 20/11/1989 e ratificata dall'Italia con Legge del 27/05/1991 n.176.

Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è un organo di rappresentanza formato dagli alunni in età scolare residenti a Castelfranco Veneto e frequentanti le scuole cittadine.

Articolo 2 – Composizione e durata

Il CCRR è composto da 34 membri eletti tra i ragazzi residenti nel Comune di Castelfranco Veneto e frequentanti le classi 1[^]-2[^]-3[^] media inferiore e 1[^]-2[^]-3[^] media superiore, sia pubbliche che private.

E' garantita la rappresentanza di genere (50% tra ragazzi e ragazze) sia nelle composizione delle liste sia nella individuazione degli eletti.

E' garantita la rappresentanza tra i diversi istituti scolastici cittadini secondo le seguenti modalità:

n. 16 rappresentanti delle scuole medie inferiori suddivisi in numero di 4 rappresentanti per ciascuno dei quattro plessi delle scuole medie della città.

n. 16 rappresentanti delle scuole medie superiori con una rappresentanza di due per ciascuna delle scuole medie superiori della città.

n. 2 rappresentanti delle scuole paritarie (uno per la scuola secondaria di 1[^] grado e uno per la scuola secondario di 2[^] grado e CFP).

Il ragazzo eletto decade in ogni caso al compimento del diciottesimo anno di età e alla cessazione dalla frequenza scolastica.

Il CCRR dura in carica tre anni e i diversi membri non possono essere rieleggibili.

Articolo 3 – Modalità delle elezioni e tempi della elezione

Le elezioni si svolgono ogni tre anni entro ottobre: per le scuole superiori in coincidenza con la elezione dei rappresentanti ai diversi Consigli di Classe degli studenti e per le scuole medie inferiori in una data che verrà individuata dai singoli istituti entro il 30 ottobre.

Le elezioni possono a seconda dei diversi istituti avvenire tutte lo stesso giorno o anche in giorni diversi a seconda delle esigenze dei diversi Istituti.

Lo scrutinio avviene in ogni caso nello stesso giorno in una data individuata dalla amministrazione comunale.

Vengono costituite più liste con rappresentanza in tutte le fasce di frequenza scolastica.

Ogni lista dovrà essere contraddistinta da un motto e presentare un programma elettorale sottoscritto da un rappresentante di ciascun Istituto rappresentato in lista.

Non sono ammesse liste con riferimenti politici o partitici.

Entro 30 giorni antecedenti le elezioni a cura dei rappresentanti delle singole liste vengono presentate all'ufficio scuola del Comune, le liste con i nominativi dei candidati riportanti età, scuola e classe frequentata. Allegata alla lista deve essere prodotta la dichiarazione di accettazione della candidatura riportante l'autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà parentale.

Ogni Istituto individua un referente d'Istituto che cura le modalità della campagna elettorale e le forme di divulgazione all'interno della scuola e ai genitori.

I ragazzi e le ragazze riceveranno una scheda elettorale con il numero e il motto delle diverse liste e potranno esprimere fino a due preferenze (una di un ragazzo e una di una ragazza) di candidati della medesima lista. In caso di due preferenze dello stesso genere, la seconda viene annullata. In caso di voto a due candidati di diverse liste, vale il primo voto espresso alla lista e al candidato.

Articolo 4 - Commissione elettorale di vigilanza d'istituto e procedure di proclamazione degli eletti

Presso ciascuna istituzione scolastica sarà costituita a cura del Dirigente Scolastico la Commissione elettorale di vigilanza sulle procedure elettorali; tale commissione che può essere la medesima istituita nelle diverse scuole per le elezioni dei rappresentanti agli organi collegiali della scuola, per le scuole secondarie di 1° grado è integrata da uno studente.

Se diversa dalla commissione elettorale della scuola è composta da un genitore, da un docente e da un alunno.

La commissione provvederà inoltre alla costituzione dei seggi elettorali e alle procedure di spoglio e al computo dei voti di lista e delle preferenze ottenute dai diversi candidati.

I risultati dello spoglio dei singoli plessi verranno trasmessi al Comune dove una commissione mista presieduta dal Presidente della Commissione comunale istruzione e composta dai rappresentanti dei singoli istituti e da un funzionario del Comune procederà alla proclamazione degli eletti. Alla riunione della Commissione mista potranno presenziare i rappresentanti delle diverse liste.

I Consiglieri comunali vengono eletti proporzionalmente sulla base dei voti di lista e sulla base delle preferenze ottenute in rapporto alla rappresentanza prevista dall'art. 3. In caso di parità si procederà alla estrazione a sorte dell'eletto.

Entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti da parte della commissione mista, il candidato più votato della lista con maggiori preferenze convoca il primo CCRR per procedere alla elezione del Sindaco dei ragazzi.

Entro 45 giorni dalla proclamazione degli eletti il Sindaco convoca un Consiglio Comunale straordinario proclamando ufficialmente la costituzione del CCRR e consegna al neo sindaco la fascia tricolore. Il neo sindaco presta formale giuramento davanti al Sindaco e all'intero Consiglio Comunale. Alla seduta vengono formalmente invitati tutti i neo consiglieri eletti.

Articolo 5 – Elezione e compiti del sindaco dei ragazzi

Il CCRR nella prima seduta nomina il Sindaco e il Vicesindaco che rimangono in carica per tutta la durata della legislatura e non sono rieleggibili.

I compiti del Sindaco dei ragazzi sono:

- Rappresenta il CCRR.
- Convoca e presiede il CCRR e cura i rapporti con il Consiglio Comunale degli adulti, con le associazioni cittadine e con le rappresentanze scolastiche.
- Promette il suo impegno davanti al Sindaco della città.
- Nelle cerimonie ufficiali alle quali presenzia indossa la fascia tricolore.

Articolo 6 – Istituzione delle Commissioni Consiliari

Vengono istituite le commissioni consiliari per l'approfondimento e la preparazione degli argomenti da portare all'attenzione del CCRR. Le modalità, il numero, le competenze delle Commissioni sono rimandate alle regole di funzionamento del CCRR decise dal Consiglio stesso.

Articolo 7 – Compiti del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze

Il Consiglio Comunale dei ragazzi si occupa di:

- Storia e tradizioni della Città
- Ambiente e qualità della vita
- Sport, tempo libero e divertimento
- Cultura e spettacolo
- Istruzione, educazione civica e servizi scolastici
- Prevenzione, solidarietà verso le emarginazioni e le pari opportunità
- Diritti dei bambini/e, ragazzi/e
- Educazione alla salute e alimentare
- Sviluppo di una coscienza nazionale ed europea
- Comunicazione ed informazione
- Protezione civile e sicurezza stradale

Articolo 8 – Deliberazioni del CCRR

IL CCRR si esprime con:

- a) Deliberazioni in riferimento all'utilizzo delle risorse assegnate.
- b) Atti di indirizzo, proposte, pareri rivolti alla amministrazione comunale, la quale, entro 30 giorni, dovrà formulare risposta scritta circa il problema sollevato e le modalità che si intendono perseguire per le eventuali soluzioni.

Articolo 9 – Risorse economiche destinate al CCRR

AL CCRR, in sede di bilancio previsionale del Comune viene destinato un fondo per la gestione delle attività proprie del CCRR.

Ulteriori risorse possono essere assegnate sulla base di specifici progetti.

In entrambi i casi il CCRR deve far pervenire prima della approvazione del bilancio Comunale apposita richiesta di finanziamento indicando le finalità e l'utilizzo delle risorse.

Prima della approvazione del bilancio consuntivo del Comune il CCRR dovrà far pervenire al Dirigente del settore economico-finanziario adeguata relazione sull'utilizzo delle risorse erogate.

Articolo 10 – Riunioni Consigliari

Il CCRR si riunisce almeno cinque volte all'anno in orario extrascolastico. Il CCRR si riunisce di norma presso la sala Consigliare del Comune o presso altra sede, preferibilmente scolastica, a seconda delle necessità.

Le Commissioni si riuniscono presso la sede Comunale o presso un Istituto scolastico.

Articolo 11 – Dotazioni assegnate al CCRR a ai Consiglieri

Al CCRR viene assegnata una pagina WEB del sito del Comune e uno specifico blog per la divulgazione delle informazioni sulle attività del CCRR e una pagina nel notiziario comunale.

Ai Consiglieri vengono assegnati

- Una copia della convenzione Internazionale dei diritti dell'infanzia e della adolescenza
- Una copia della costituzione italiana
- Una copia dello Statuto del Comune di Castelfranco Veneto
- Una copia del regolamento del CCRR
- Un tesserino di riconoscimento

Articolo 12 – Commissione di tutoraggio e consulenza

Viene istituita una commissione di tutoraggio e consulenza con il compito di agevolare l'azione del CCRR.

La commissione è composta da:

- Assessore all'istruzione del Comune che la presiede.
- Due rappresentanti della Commissione Istruzione del Comune (un membro della maggioranza e uno della minoranza).
- Cinque docenti di cui due per gli istituti comprensivi, due per gli istituti di istruzione superiore e uno per le scuole paritarie e CFP.
- Due funzionari del Comune (uno del servizio scuola e uno del servizio affari generali).

13- Regole di funzionamento del CCRR

Il CCRR svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo e le regole di funzionamento del CCRR vengono deliberate su proposta del Sindaco dei ragazzi dal CCRR medesimo.